



Comune di Asigliano Veneto

Provincia di VICENZA

Originale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 10 Del 09/06/2021	OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATE A MERCATI.
-------------------------	---

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 16.56 nella sede del Municipio di Asigliano Veneto.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Presente
1)	CECCATO FABRIZIO	Sindaco	SI
2)	GIANESINI JUANITA	Vicesindaco	SI
3)	GUGLIELMO EMILIANA	Consigliere_Ass	SI

Partecipa il Segretario Comunale TAMMARO LAURA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CECCATO FABRIZIO assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

AREA FINANZIARIA

Responsabile Dario Vencato

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2021

OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATE A MERCATI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento e degli Enti Locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO altresì, l’art 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388 che testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF di cui all’articolo 1 comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (omissis) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

VISTI i commi da 816 a 847 dell’art.1 della Legge 160/2019 che definiscono:

- Il comma 816 abroga la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art.27, comma 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- I commi da 816 a 836 definiscono e istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, definito “canone”;
- I commi da 837 a 847 definiscono e sostituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- Il comma 821, con riferimento al “canone” prescrive l’obbligo in capo all’Ente di dotarsi di un regolamento ai sensi dell’art.-52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 indicandone i contenuti minimi;

- Il comma 837 definisce analoga facoltà regolamentare quanto al canone per i mercati;

VISTI i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino a 10.000 abitanti, come il Comune di Asigliano Veneto, sono le seguenti:

TARIFFA	IMPORTO
Tariffa standard annua	€ 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture	€ 1,50/utenza, con minimo di € 800,00

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Unione con deliberazioni n. 4 e n. 5 del 21.05.2021, dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato i relativi regolamenti per l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'istituzione del canone per i mercati;

DATO ATTO che il Consiglio dell'Unione con i regolamenti di cui sopra ha individuato, ai fini della determinazione del canone per le occupazioni, la suddivisione del territorio comunale in due categorie elencando le vie e piazze facenti parte della CATEGORIA 1 – CENTRO ABITATO e stabilendo che tutte le altre vie rientrano nella CATEGORIA 2 – FUORI CENTRO ABITATO;

RILEVATO che alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa pari al 100% mentre per le aree ricomprese nella seconda categoria la tariffa è ridotta del 70 per cento;

VISTO che i regolamenti di cui al punto precedente rimandano alla competenza di Giunta Comunale la definizione dei coefficienti per zona e per tipologia e finalità da applicarsi alle tariffe;

RILEVATA pertanto la necessità di definire i suddetti coefficienti per la definizione delle relative tariffe puntuali necessarie per la determinazione del canone per l'anno 2021;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 827, il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti e che le previsioni di bilancio sono state elaborate su tale base;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29.04.2021 con atto n. 11, dichiarato immediatamente eseguibile;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno che solo per l'anno 2021 la scadenza per il pagamento del nuovo canone unico patrimoniale del 31 gennaio venga posticipata al 31 agosto 2021;

Con votazione favorevole resa all'unanimità dei presenti, nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di approvare, ai sensi del regolamento per l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento per l'istituzione del canone mercatale, i coefficienti per zona e per tipologia e finalità da applicarsi alle tariffe per la definizione delle relative tariffe puntuali necessarie per la determinazione del canone per l'anno 2021, come specificata nell'allegato tariffario (allegato 1);
2. Di trasmettere a mezzo PEC copia del presente atto al concessionario del servizio pubblicità e pubbliche affissioni;
3. Di dare atto che per l'anno 2021 la scadenza per il pagamento del nuovo canone unico patrimoniale del 31 gennaio venga posticipato al 31 agosto 2021;
4. successivamente, ai fini di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti, con separata unanime e favorevole votazione di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile, considerato che le nuove tariffe sono istituite dal 1° gennaio 2021.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATE A MERCATI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2021

Il Responsabile di Settore

rag. Dario Vencato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Dario Vencato

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
CECCATO FABRIZIO
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAMMARO LAURA
(firma apposta digitalmente)